ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)
Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37
Cod. fis 94544320016
E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it
www.icvolvera.edu.it

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE A. S. 2024/2025

Principale normativa di riferimento

D. M. 742/2017
D.M. 741/2017
D. Lgs 62/2017
Nota informativa del 07/02/23

Condizioni per l'ammissione all'esame finale a conclusione del primo ciclo di studi

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
È necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione". Per quanto riguarda l'impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata.
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale. Il voto di ammissione, infatti, è dato dalla media dei voti che ogni alunno ha ottenuto nell'ambito del percorso scolastico formativo nelle tre classi della scuola secondaria di I grado, ripartito secondo la seguente modalità: 20% classe prima, 30% classe seconda, 50% classe terza.

Il voto viene arrotondato per eccesso o per difetto in base alla valutazione del consiglio di classe.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione di almeno sei/decimi motivando la scelta nel verbale di scrutinio.

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)
Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37
Cod. fis 94544320016
E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it
www.icvolvera.edu.it

Criteri essenziali per la conduzione delle prove d'esame

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione.
L'esame di Stato è costituito da due prove scritte e da un colloquio come disciplinato dall'art. 2 dell'O.M. 64/2022.
L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte sono:
1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, scegliendo le tipologie in base alle quali definire le tracce in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

La Commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.

Si ricorda che nelle prove scritte i voti dovranno essere arrotondati all'unità superiore/inferiore.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento (durata 4 ore);
La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie: 1. testo narrativo o descrittivo 2. testo argomentativo 3. comprensione e sintesi di un testo.

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (durata 3 ore);
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).
Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 1. problemi articolati su una o più richieste 2. quesiti a risposta aperta. Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

c) prova scritta di lingue straniere. (durata 3,5 ore)

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).
Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Criteri orientativi essenziali del colloquio pluridisciplinare
Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.
Il colloquio potrà iniziare con la presentazione da parte degli allievi di un percorso pluridisciplinare su una tematica scelta dagli alunni e coerente con quanto approfondito nel corso dell'anno nelle varie discipline e che potrà essere spunto per lo sviluppo della trattazione dei vari argomenti.

La Commissione cercherà di creare le condizioni necessarie affinché i ragazzi possano esprimere al meglio le proprie capacità e conoscenze, eliminando le possibili cause di eccessive tensioni che si ripercuoterebbero negativamente sul buon andamento del colloquio. Si eviterà che lo stesso si riduca a un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive di organico collegamento. Nelle discipline umanistiche le precisazioni di tempi e di luoghi non si risolveranno in dati o avvenimenti episodici puramente mnemonici, ma saranno intese a saggiare la capacità di coordinare le conoscenze e collocarle in un quadro di riferimento spazio-temporale.
Nell'area delle scienze matematiche, in considerazione del fatto che già una prova scritta riguarda la matematica, si riserverà più spazio nel colloquio alle scienze sperimentali: partendo da situazioni semplici e concrete, si verificherà se il candidato ha acquisito esperienza nell'osservazione, misurazione, se è in grado di risolvere problemi, se possiede capacità di reperire, utilizzare ed elaborare dati, di individuare rapporti di causa-effetto.
Per quanto riguarda le lingue straniere il colloquio si articolerà principalmente in brevi conversazioni su argomenti di attualità o su spunti forniti dallo stesso colloquio pluridisciplinare. Si consiglia una durata del colloquio di circa 20-25 minuti durante i quali l'intera commissione presterà la massima attenzione all'esposizione del candidato.

Voto finale (art. 3 dell'O. M. 64/22)

Per determinare il voto finale dell'esame di Stato, la Sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a calcolare il voto finale, facendo la media tra il voto di ammissione e la suddetta media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti solo alle prove scritte ed al colloquio.
La Commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con decisione assunta all'unanimità da parte della Commissione, che terrà conto del livello di preparazione dell'alunno e/o del suo atteggiamento partecipativo, corretto, consapevole e responsabile nel corso del triennio.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale ottenuto, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'Istituzione scolastica, nonché distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico ci accedono gli studenti della classe di riferimento.
Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Indicazioni per i non licenziamenti
È opportuno ricordare che:
1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della Sottocommissione;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;
3. l'eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla Sottocommissione;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;
5. le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

Indicazioni legislative concernenti l'esame di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Per gli alunni con disabilità le prove scritte, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, le prove scritte e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato (eccettuate l'assenza per gravi e documentati motivi per i quali si procede a sezione suppletiva) viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.